

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2	PRESUPPOSTO D'IMPOSTA
ART. 3	TERRENI AGRICOLI
ART. 4	DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 6	ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE
ART. 7	ASSIMILAZIONI AL REGIME PREVISTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 8	UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ABITATIVA CONCESSE IN USO GRATUITO
ART. 9	ALLOGGI LOCATI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, L. 431/1998
ART.10	IMMOBILI NON LOCATI A DESTINAZIONE ABITATIVA TENUTI A DISPOSIZIONE
ART. 11	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ART. 12	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE
ART. 13	RIDUZIONI
ART. 14	RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
ART. 15	ESENZIONI
ART. 16	VERSAMENTI
ART. 17	DICHIARAZIONE
ART. 18	RAVVEDIMENTO
ART. 19	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ART. 20	ATTIVITA' DI CONTROLLO
ART. 21	ACCERTAMENTO
ART. 22	SANZIONI

ART. 23	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 24	RIMBORSI
ART. 25	AUTOTUTELA
ART. 26	PUBBLICITA'
ART. 27	NORMA DI RINVIO
ART. 28	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214 del 22.12.2011 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Scandicci dell'Imposta Municipale Propria assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

Presupposto d'imposta

4. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
5. Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 3

Terreni Agricoli

1. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 L. 984 del 27.12.1977, sono esenti dall'imposta così come previsto dall'articolo 7 comma 1 lettera h) D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, anche se adibiti all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2135 c.c., ancorché non coltivati, e tutti gli altri terreni agricoli anche se incolti.

ART. 4

Definizione di area fabbricabile

1. Sono aree fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Sono considerati, tuttavia, agricoli i terreni posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento previsto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs 504/92 e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali.

3. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti ma condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al comma 2 del presente articolo, si applica a tutti i comproprietari.

ART. 5

Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c) d) e f) del D.P.R. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Il Consiglio Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell'esercizio del potere di accertamento del Comune secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
4. Non è sottoposta a rettifica l'imposta versata per le aree fabbricabili sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente. Non è soggetta a rimborso l'imposta eventualmente eccedente quella determinata sulla scorta dei valori di cui al comma precedente.

ART. 6

Abitazione principale e sue pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute soltanto per uno degli immobili in relazione al nucleo familiare ed esclusivamente per il contribuente che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Al fine di usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale il contribuente è tenuto a presentare idonea comunicazione all'Amministrazione Comunale, anche utilizzando il modello predisposto dall'ufficio, indicando quale immobile costituisce abitazione principale del nucleo familiare.
3. Nel caso, invece, di immobili diversi di cui soltanto uno situato sul territorio comunale è possibile riconoscere le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze esclusivamente al contribuente che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente.

4. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, quelle destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale .
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.
5. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il soggetto passivo può comunicare all'Amministrazione Comunale, anche utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio , le unità immobiliari che costituiscono pertinenza della propria abitazione principale.
6. Se l'abitazione principale è costituita da 2 o più unità immobiliari a destinazione abitativa, sia l'aliquota che la detrazione per l'abitazione principale, deliberate dal competente organo comunale, competono soltanto per una di esse.

ART. 7

Assimilazioni al regime previsto per l'abitazione principale

1. Il regime previsto per l'abitazione principale e le relative pertinenze trova applicazione anche nelle seguenti fattispecie:
 - a. Abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, di cui all'articolo 3, comma 56, della L. n. 662/1996, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b. Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
2. Ai soli fini dell'Imposta Municipale Propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il regime inerente l'abitazione principale e le relative pertinenze è riconosciuto al coniuge assegnatario della ex casa coniugale.
3. Per potere usufruire del regime previsto per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui al comma 1 del presente articolo, il contribuente è tenuto a presentare, nell'anno in cui si verifica la fattispecie, apposita comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio. La comunicazione deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), o trasmessa per posta certificata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento ed esplica i suoi effetti anche per i periodi d'imposta successivi sempre che non si verifichino variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale. In tal caso il contribuente è tenuto a comunicare per scritto all'Ufficio la perdita dei requisiti.

ART. 8

Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito

1. Il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota agevolata per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea

retta di primo grado che abbiano compiuto la maggiore età, a condizione che gli stessi abbiano stabilito in queste la propria residenza anagrafica.

2. Eguale trattamento, con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 6, può essere riservato alle pertinenze delle abitazioni di cui al comma precedente, a condizione che le stesse siano concesse in uso gratuito allo stesso soggetto cui è concessa l'abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.
3. Per potere usufruire dell' agevolazione del presente articolo, il contribuente è tenuto a presentare nell'anno in cui si verifica tale condizione, apposita comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio.
Tale comunicazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta, deve essere presentata anche da coloro che già usufruivano dell'agevolazione per la fattispecie di cui al 1° comma del presente articolo.
La comunicazione deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), o trasmessa per posta certificata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento ed esplica i suoi effetti anche per i periodi d'imposta successivi sempre che non si verifichino variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale. In tal caso il contribuente è tenuto a comunicare per scritto all'Ufficio la perdita dei requisiti.

ART. 9

Alloggi locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 431/1998

1. Il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare a destinazione abitativa data in locazione a titolo di abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare, con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, nonché dagli accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
2. Tale trattamento è riservato alle abitazioni di cui al comma precedente, di proprietà sia di soggetti fisici che di soggetti giuridici, fino al limite massimo di 3= unità affittate.
3. Eguale trattamento è riservato alle pertinenze di tali abitazioni, con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 6, a condizione che le stesse siano concesse in locazione allo stesso soggetto cui è concessa in locazione l'abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.
4. Per potere usufruire dell'aliquota di cui al comma 1, il proprietario o i proprietari dell'immobile, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare annualmente apposita comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio. Tale comunicazione deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta certificata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento.

ART. 10

Immobili non locati a destinazione abitativa tenuti a disposizione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota maggiore per gli immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione dal soggetto passivo, intendendosi per tali quelli non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione nell'anno antecedente il primo gennaio dell'anno di imposizione.
2. Non sono ricompresi in tale fattispecie gli immobili a destinazione abitativa non locati a condizione che in questi, i soggetti che li utilizzano, vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica.

ART. 11

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e dell'articolo 13, commi 4 e 5 del D. L. n. 201/2011.
Il valore dei fabbricati iscritti in catasto è ottenuto applicando alle rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento (articolo 3 comma 48 L. n. 662/1996), i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C2, C6 e C7 con esclusione della categoria A10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C3, C4 e C5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo criteri di cui al comma 3, articolo 5, D. Lgs. 504/1992.
3. I fabbricati rurali ad uso strumentale, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 9, comma 3 bis, D.L. n. 557/1993 e richiamati dall'articolo 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, sono quelli classificati nella categoria catastale D10.
4. Il valore dei terreni agricoli è ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento (articolo 3 comma 51 L. n. 662/1996), il moltiplicatore 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 12

Determinazione delle aliquote e della detrazione

1. Le aliquote e la detrazione sono stabilite dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di cui sopra devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. n. 360/1998. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di

pubblicazione a condizione che questa avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

3. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.
4. La detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze è detratta dal soggetto passivo dall'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa. L'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di € 400,00.
5. La suddetta detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92.

ART. 13

Riduzioni

1. La base imponibile é ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali.
3. Si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c. edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
4. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

5. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. In tal caso la riduzione di cui al comma 1, se dovuta, si applica a partire dalla data di acquisizione della dichiarazione sostitutiva al protocollo dell'Ente e non può estendersi a periodi d'imposta pregressi. Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i propri Uffici tecnici, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
6. In mancanza della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 5 la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dagli Uffici tecnici Comunali con perizia a carico del proprietario. In tal caso l'inagibilità decorre dalla data di presentazione della richiesta all'Ufficio Tecnico.

ART. 14

Riduzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000,00 e fino a € 15.500,00;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00.
2. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Il beneficio fiscale non spetta al soggetto passivo che non conduce il fondo.

ART. 15

Esenzioni

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti nel proprio territorio di competenza dagli Enti previsti dall'articolo 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 e destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del D. Lgs. 504/1992. L'esenzione di cui alla lettera i), comma 1, di tale norma, si applica agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e direttamente utilizzati dall'ente non commerciale.

ART. 16

Versamenti

1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta non supera € 5,00=, nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato da ciascun soggetto. Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale od inferiore a € 5,00=. Nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l'importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.
3. Il limite previsto nel comma 2 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997.
5. Nell'ipotesi in cui il termine scadenziale per il versamento fissato da norme statali cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, esso s'intende tacitamente prorogato al primo giorno feriale successivo.
6. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 D.L. n. 201/2011.

ART. 17

Dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata, con apposito modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con tempistiche e modalità previste dalla normativa nazionale.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili restano valide in quanto compatibili.
3. Sono in ogni caso escluse dall'obbligo dichiarativo le variazioni di abitazione principale collegate alla variazione della residenza anagrafica e le variazioni di valore imponibile conseguenti a variazioni catastali.
4. Sono parimenti esclusi dall'obbligo dichiarativo la costituzione e l'esercizio del diritto reale di abitazione del coniuge superstite sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze a seguito di successione, ai sensi dell'art. 540 c.c., a condizione che sia stata presentata la prescritta denuncia di successione e che il coniuge superstite risulti anagraficamente residente nell'unità in questione alla data di apertura della successione.
5. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione.
6. Nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D. Lgs. 18.12.1997 n. 463 concernenti la disciplina del modello unico informatico, non è dovuta la dichiarazione.

ART. 18

Ravvedimento

1. Il contribuente che sia incorso in una o più violazioni delle disposizioni relative al versamento del tributo o alla presentazione della dichiarazione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività

amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 19

Gestione del servizio di accertamento e riscossione

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta potrà essere gestito:
 - a) direttamente dall'Amministrazione comunale;
 - b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) del comma precedente, il Consiglio Comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.
3. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal Funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

ART. 20

Attività di controllo

1. E' attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di fissare gli indirizzi per le azioni di controllo di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, al fine di perseguire obiettivi di equità fiscale.

ART. 21

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Sulle somme dovute e non corrisposte alle regolari scadenze si applicano gli interessi determinati con provvedimento della Giunta Comunale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

ART. 22

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. La sanzione non viene comunque irrogata qualora la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta (L. 212 del 27.07.2000, art. 10 comma 3).
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta entro le prescritte scadenze si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
6. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione di cui al comma precedente è ridotta ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs.471/1997.
7. La sanzione prevista dal comma precedente non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio, ente o concessionario diverso da quello competente.

ART. 23

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi non superi, per ciascun credito l'importo di Euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

ART. 24

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, mediante presentazione di apposita istanza.
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano al contribuente gli interessi determinati con provvedimento dell'organo competente con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori a € 5,00= con riferimento ad ogni periodo di imposta.

ART. 25

Autotutela

1. L'istituto dell'autotutela può essere esercitato, in tutto o in parte, nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - a. doppia imposizione
 - b. errore di persona
 - c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti
 - d. errore di calcolo nella liquidazione del tributo
 - e. errore sul presupposto del tributo
2. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ART. 26

Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'albo on line e nell'apposito spazio Regolamenti accessibile dalla home page del Comune.

ART. 27

Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili al tributo.

ART. 28

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.